



TRIBUNALE DI LECCE

TERZA SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI E PROCEDURE
CONCORSUALI

DECRETO EX ART. 12 BIS L 3/2012

Il Giudice designato dott. Antonio Barbetta

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 maggio 2023,

Vista la proposta di accordo ex art. 7 e ss. L. n. 3/12 presentata da **Mega Luigi** (C.F.: **MGELGU58C23A185F**) nato a Alezio (LE) il 23.03.1958, con domicilio eletto in [redacted] alla via Vittorio Veneto n. [redacted] nello studio dell'avv. **Matteo D'Ambrosio** (C.F.: [redacted]) – pec: **matteo.dambrosio@day.it** che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, con l'ausilio del gestore della crisi **dott.ssa Lucia Pagnone** (pec: [redacted])

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 co. 2 lett. A), 7, 8, 10, 12-bis l. n. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

Rilevato che la proposta rassegnata prevede - a fronte di un monte debitorio di euro [redacted] di cui risultano titolari differenti soggetti - il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione dei creditori della somma di euro [redacted] di cui [redacted] chirografari, con conseguente soddisfacimento in misura integrale delle spese in prededuzione, ipotecari e parte dei privilegiati e nella percentuale del 26% del credito chirografario;

Rilevato che nel termine previsto nel decreto di fissazione di udienza ex art. 10 l. n. 3 del 2012 l'INPS ha espresso voto contrario all'accordo;

Considerato che in conseguenza del voto contrario dell'ente previdenziale non è stata raggiunta la soglia del 60% di cui all'art. 11, comma 2, l. n. 3/2012;

Rilevato che il decreto-legge n. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176 del 2020, ha riformato la legge n. 3 del 2012 anticipando diverse innovazioni contenute nel codice della crisi, e, in particolare, ha introdotto il comma 3-quater dell'art. 12 della predetta l. n. 3, ai sensi del quale «3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»; in tal modo delineando una procedura di adesione coattiva dell'amministrazione finanziaria alla proposta d'accordo, sempre che sussistano i presupposti indicati dal predetto comma;

Rilevato che la predetta disposizione deve ritenersi operante anche rispetto ai crediti vantati dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, in tal modo allineando la

P.Q.M.

visto l'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3 del 2012;

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da **Mega Luigi** (C.F.: MGELGU58C23A185F), nato a Alezio (LE) il 23.03.1958;

dispone che l'OCC nominato, dr.ssa ██████████ risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al GD eventuali irregolarità; dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Lecce, a cura e spese del ricorrente;

dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 co. 2 l. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC, con le prassi d'uso;

manda all'OCC di comunicare immediatamente il presente decreto ai creditori.

Lecce, 14 luglio 2023

Il Giudice designato

dott. Antonio Barbetta